

COMUNE DI ROCCA VIONE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

APPROVATO CON D.C.C. N. 22 DEL 30.06.2014

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	
ART. 2 – FUNZIONI.....	
ART. 3 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE	
ART. 4 - ORARIO DI CELEBRAZIONE	
ART. 5 - TARIFFE	
ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL DEL SERVIZIO	
ART. 7 - MATRIMONIO CON L’AUSILIO DI UN INTERPRETE.....	
ART. 8 – MATRIMONIO SU DELEGA.....	
ART. 9 – ALLESTIMENTO DELLA SALA CONSILIARE.....	
ART. 10 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.....	
ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE	

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni degli articoli 101, 106 e seguenti del codice civile, e dal D.P.R. 03.11.2000 N. 396.
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita, soggetta a preventivo nulla osta da parte dell'ufficio comunale di Stato Civile qualora venga richiesta al di fuori dell'orario di servizio dello stesso ufficio comunale.

Art. 2 –Funzioni

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili, il Sindaco può delegare le funzioni d'Ufficiale di Stato Civile a dipendenti a tempo determinato od al Segretario comunale. Possono celebrare matrimoni civili anche assessori o consiglieri comunali o cittadini che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.
2. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni previste dagli artt. 50 e segg. del D.P.R. 396/2000.

Art. 3 -Luogo della celebrazione

I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nel giorno indicato dalle parti, all'interno dell'orario di servizio, presso l'Ufficio del Sindaco o la Sala Giunta oppure la Sala Consiliare del Municipio o in una sala dell'edificio denominato "Sala Polivalente", salvo quanto previsto nel successivo art. 4.

Art. 4 -Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30).
2. La celebrazione richiesta in orari diversi o in giorni festivi può avvenire subordinatamente alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione comunale oltre al versamento dell'apposita tariffa.
3. I matrimoni possono essere celebrati al di fuori dell'orario di servizio nelle seguenti fasce:
dal lunedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (il mercoledì è considerata fuori orario la fascia dalle ore 16,30 alle ore 18,00);
sabato e giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
4. Le celebrazioni sono comunque sospese in occasione delle seguenti festività:
1 gennaio, domenica di Pasqua, 25 aprile, 1 novembre, 25 e 26 dicembre. Le celebrazioni sono inoltre sospese nei giorni di votazione per consultazioni elettorali e referendum nei giorni di domenica dei mesi di luglio, agosto e dicembre.

Art. 5 -Tariffe

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni sono determinate annualmente, con deliberazione della Giunta comunale.
2. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
 - a) il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio in vigore dal 1° gennaio di ciascun anno,
 - b) il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento/condizionamento, pulizia della sala).
3. Per la conferma dell'utilizzo dei locali gli sposi devono provvedere al versamento presso la tesoreria comunale della somma dovuta.
4. L'importo della tariffa è diversificato anche a seconda della residenza o meno nel Comune di almeno uno degli sposi.

Art. 6 – Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo (allegato B), all'ufficio di Stato Civile almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione. L'Ufficio di Stato Civile entro 10 giorni provvede a concedere il nulla osta all'utilizzo della sala ovvero a comunicare la ragione del mancato accoglimento, richiedendo nel primo caso l'esibizione entro cinque giorni della ricevuta di avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa a titolo di conferma della prenotazione della sala. Il mancato pagamento entro tale termine costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
4. L'Ufficio di stato civile procederà a trascrivere gli estremi della ricevuta dell'avvenuto versamento e darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle Parti richiedenti.

Art. 7 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrino di non intendere la lingua italiana, devono avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale devono provvedere gli sposi stessi.
2. L'eventuale interprete deve presentarsi all'ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 8 – Matrimonio su delega

1. Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro comune, gli sposi devono inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'ufficiale di stato civile del Comune di Roccavione con anticipo di almeno 30 giorni.
2. Il matrimonio può essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.
3. Per il matrimonio celebrato su delega di altro comune i nubendi devono produrre entro 8 giorni alla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:
 - a) delega del Comune di residenza;
 - b) fotocopia dei propri documenti d'identità;
 - c) fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
 - d) indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Art. 9 – Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, devono essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala deve essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune di Roccavione si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

4. E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti od altro all'interno dei locali concessi durante e dopo la cerimonia

5. Qualora venga trasgredita la suddetta disposizione le spese di pulizia della sede municipale così come l'ammontare dei danni eventualmente arrecati alle strutture concesse per la celebrazione, vengono addebitate al soggetto richiedente la sala, salvo identificazione del diretto responsabile.

Art. 10 -Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- il Codice Civile;
- il DPR 3 novembre 2000 n. 396;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale.

Art. 11 -Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 78 e 81 dello Statuto comunale, entra in vigore il primo giorno successivo alla data della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Da tale data sono abrogate tutte le prescrizioni regolamentari con lo stesso contrastanti.